

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1888-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MANCINO)

Comunicata alla Presidenza il 27 maggio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativa al controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi al fine della catalogazione

approvato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile 1982 (V. Stampato n. 1520)

d'iniziativa dei deputati ALBERINI, GITTI, TORRI, BALZAMO, LUSIGNOLI, PADULA, LODA, BALESTRACCI, SALVI e BONETTI
MATTINZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'entrata in vigore delle norme legate alla pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, previsto dall'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, viene dato riconoscimento specifico ad ogni modello di arma di cui sia lecita la produzione e l'importazione: è la prima volta, infatti, che nel nostro Paese si attua una nuova e complessa normativa in questo settore e, pertanto, numerose sono e saranno le difficoltà pratiche che la magistratura e le autorità di pubblica sicurezza dovranno affrontare.

La proposta all'esame dei colleghi senatori prende in considerazione due problemi emergenti dal complesso tecnico-giuridico della materia in questione.

Il primo è determinato dall'esigenza di uno stretto coordinamento tra la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi ed il Ministero dell'interno, al fine di evitare contrasti su questioni di importanza rilevante.

Allo scopo di ottenere una maggiore uniformità di comportamento da parte della pubblica amministrazione ed un adeguato approfondimento tecnico di ogni questione, da parte di un organo competente in materia, l'articolo 1 del disegno di legge trasforma in obbligatorio e vincolante il parere consultivo della citata Commissione, richiesto dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Il secondo problema riguarda il catalogo delle armi e viene esaminato dai successivi articoli 2, 3 e 4.

Scopo dichiarato del catalogo, ai sensi degli articoli 1 e 2 della citata legge n. 110, è quello di stabilire quali siano le armi da guerra e tipo guerra e quali quelle sicuramente comuni, delle quali siano lecite la produzione, l'importazione, il commercio e la detenzione per uso civile.

La prima edizione del catalogo è il risultato dell'importante lavoro della Commissione

consultiva centrale per il controllo delle armi, istituita dall'articolo 6.

In tale prima edizione sono comprese tutte le armi ad uso civile, corte e lunghe, con esclusione dei fucili ad arma liscia per uso di caccia e le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.

La proposta di esclusione di tali armi dal catalogo — con la conseguente modifica dell'articolo 7 — è motivata da una serie di considerazioni.

Viene ritenuto, infatti, che le armi da caccia ad anima liscia e le repliche di armi antiche ad avancarica non siano suscettibili di modifiche in armi da guerra e tipo guerra in quanto non presentano i necessari requisiti meccanico-balistici; le suddette armi, peraltro, non sono usate nè dai terroristi, nè dai criminali comuni, per via della loro scarsa occultabilità e del ridotto numero dei colpi disponibili.

Per di più, la catalogazione di tali armi non solo presenterebbe difficoltà tali da renderla inconsultabile e quindi di nessuna utilità, ma comporterebbe anche conseguenze negative per gli artigiani ed i piccoli produttori.

A ciò si aggiunga che il Comitato dei ministri dei Paesi aderenti al Consiglio d'Europa, in un progetto di risoluzione per il coordinamento delle legislazioni nazionali sulle armi da fuoco, ha ritenuto che tali armi debbano essere soggette solamente a dichiarazione d'acquisto e detenzione e non necessitano di autorizzazione specifica come richiesto invece per le armi comuni da sparo.

Inoltre, le repliche di armi antiche ad avancarica costituiscono una diffusa attività di tiro sportivo (piattello), mentre la produzione di armi a canna liscia per la caccia — su vasta scala di calibri e di varianti meccaniche, specifiche per i diversi tipi di caccia —, elabora prodotti artigianali di notevole valore artistico, richiede mesi o addirittura anni di lavorazione attenta ed accurata (basti

considerare le incisioni di artisti conosciuti in tutto il mondo) e costituisce un bene privato di rifugio non svalutabile per i collezionisti, come risulta da recenti indagini di mercato.

L'alto contenuto di valore aggiunto di questi prodotti, valutato intorno al 70-80 per cento, costituito da mano d'opera altamente specializzata ed i costi di produzione notevolmente elevati, hanno portato alla diffusione di raccolte di fucili a canna liscia, prodotti anche anteriormente all'entrata in vigore del catalogo, per costituire collezioni che tengano conto di tutte le varianti dei modelli.

Queste sono le motivazioni che hanno portato alla proposta di modifica del primo comma dell'articolo 7 della legge 18 aprile

1975, n. 110, e all'abrogazione del terzo comma che non avrebbe più ragion d'essere.

Di conseguenza, poichè il sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, consente — per le collezioni di armi da caccia — un solo esemplare per ogni modello del catalogo, senza fare distinzioni tra fucili a canna rigata e fucili a canna liscia, è necessario modificare il suddetto comma escludendo da tale limitazione — discriminante nei confronti di armi destinate ad attività sportiva e venatoria e diffuse in milioni di esemplari — le armi in esame, in quanto vengono ad essere eliminate dalla catalogazione. Si raccomanda l'approvazione da parte dell'Assemblea del testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

MANCINO, *relatore*

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore CIOCE)

2 giugno 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere contrario.

La Commissione infatti non può non rilevare come le modifiche che con il provvedimento in titolo s'intendono introdurre importino una radicale trasformazione della prospettiva in cui si muove la legge 18 aprile 1975, n. 110, per la quale giova sottolineare il fatto che essa non solo dà vita ad una disciplina organica ed unitaria della materia delle armi, resa necessaria dall'esigenza di far fronte ai gravissimi problemi posti da un incontrollato sviluppo della circolazione delle armi nel Paese, ma, per le intuibili ripercussioni che da siffatta situazione derivano in particolare a livello di ordine pubblico, costituisce un punto essenziale della lotta alla criminalità e quindi attiene direttamente alla stessa struttura del nostro sistema penale.

In ispecie si sottolinea l'inammissibilità che sia attribuito alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, almeno così come attualmente strutturata, un parere vincolante in ordine non solo alla catalogazione delle armi ma anche per quanto concerne le misure di sicurezza relative. Infatti la composizione di tale Commissione, nel mentre si rivela, nell'ottica della legge n. 110, congrua al fine della emissione di pareri non vincolanti, e nei quali di conseguenza è accettabile che venga raccolta la espressione di interessi anche settoriali (destinati poi a comporsi nella più ampia prospettiva delle esigenze dell'ordinamento, esigenze non limitate certo solo a profili tecnico-produttivi bensì, come accennato, so-

prattutto alla tematica dell'ordine pubblico e della lotta alla criminalità), appare del tutto inadeguata quando il parere da essa espresso divenga vincolante in ordine a decisioni che, seppure imputate formalmente al Ministro dell'interno, più in generale investono — lo si ripete — l'intero ordinamento ed il problema della lotta alla criminalità.

Nella stessa prospettiva si collocano le perplessità suscitate dalla proposta riformulazione del sesto comma dell'articolo 10 della legge n. 110 (articolo 4 del disegno di legge), giacchè la previsione ivi contenuta — che il limite di detenzione di un esemplare di arma per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica — non sembra tenere in alcun conto l'ovvia considerazione che le tecniche attuali e gli sviluppi nel campo degli esplosivi consentono di ritenere superata in larga misura la pretesa minore innocuità dei fucili ad anima liscia.

Anche in relazione alle perplessità sopra esposte si lamenta che la 1^a Commissione permanente, davanti ad una materia tanto delicata, abbia proceduto in tempi così solleciti da varare il provvedimento prima ancora che scadessero i termini regolamentari per l'emissione dei pareri, precludendosi in tal modo la collaborazione delle Commissioni consultate.

La Commissione ritiene pertanto utile, ai fini di fornire all'Assemblea tutti gli elementi di giudizio necessari, di chiedere ai sensi dell'articolo 39, comma quarto, del Regolamento, che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione da presentare all'Assemblea.

PARERE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore FORMA)

2 giugno 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, rilevando che sarebbe difficile catalogare per legge le armi a canna liscia o le repliche di vecchie armi.

Qualche riserva la Commissione esprime sull'attribuzione di carattere vincolante al parere della Commissione, di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975 n. 110 (articolo 1 del disegno di legge).

Poichè la Commissione di merito ha già concluso l'esame del disegno di legge, la Commissione richiede che il presente parere sia stampato ai sensi dell'articolo 39, quarto comma, del Regolamento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« La Commissione esprime parere obbligatorio vincolante sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonchè su tutte le questioni di competenza del Ministero dell'interno, in ordine alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« È istituito presso il Ministero dell'interno il catalogo nazionale delle armi comuni da

sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali è ammessa la produzione o l'importazione definitiva ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.

Art. 4.

Il sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« La detenzione di armi comuni da sparo, per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è limitata al numero di due per le armi comuni da sparo e per le armi da caccia al numero di sei. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia e alle repliche di armi ad avancarica ».

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PACINI, BOGGIO, LAI, VENTURI, BOMBAR-
DIERI, FOSCHI, COLOMBO Ambrogio e FORNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1982

Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali collocati nella riserva di complemento

ONOREVOLI SENATORI. — Fra i sentimenti che determinano gli atteggiamenti nei confronti delle Forze Armate c'è sempre, principalmente, un sentimento di gratitudine verso chi compie il proprio dovere con slancio ed abnegazione a vantaggio di tutta la collettività.

È in funzione, appunto, dei sentimenti che ci ispirano che desideriamo segnalare come alcuni provvedimenti legislativi adottati negli ultimi anni abbiano involontariamente sortito l'effetto di discriminare talune categorie nei confronti di altre.

Tale è il caso degli ufficiali collocati nella riserva di complemento che, a differenza di quanto previsto per altri ufficiali di complemento appartenenti ad altri ruoli, non hanno diritto ad ulteriore promozione.

La categoria della riserva di complemento comprende quegli ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento, ovvero avendo cessato il servizio

permanente effettivo senza avere maturato il minimo pensionabile, hanno obblighi solamente in caso di guerra.

Questi ufficiali, che costituiscono un concreto legame tra realtà civile e realtà militare, rappresentano un valore sociale, particolarmente difeso in molte democrazie moderne.

La norma generale prevede che gli ufficiali di complemento in condizioni normali possano progredire in carriera fino al grado massimo di tenente colonnello.

Tale norma generale è stata, però, superata da tre provvedimenti legislativi adottati negli ultimi decenni e più precisamente:

dalla legge n. 1148 del 1964, che prevede l'avanzamento fino al grado massimo di colonnello per gli ufficiali di complemento dei Ruoli d'onore;

dalla legge n. 574 del 1980, che prevede analoga agevolazione per gli ufficiali di complemento dei Ruoli ad esaurimento;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalla legge n. 434 del 1980, che prevede l'avanzamento per tutti gli ufficiali di complemento che successivamente all'8 settembre 1943 abbiano combattuto per almeno tre mesi in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione.

Ne consegue che oggi esistono ufficiali di complemento con il grado di colonnello ed altri che, senza alcun demerito e, anzi, molto spesso con elevati titoli di professionalità loro derivanti dall'aver frequentato corsi di istruzione a livello di Alleanza atlantica, pos-

sono al massimo aspirare al grado di tenente colonnello.

Onde ovviare a tale involontaria ingiustizia e per attribuire a tutti gli ufficiali di complemento lo stesso riconoscimento morale, riteniamo doveroso sottoporre all'approvazione del Parlamento il presente disegno di legge che, avendo valore ai soli fini morali e giuridici, non comporta alcun onere finanziario a carico dello Stato.

Il disegno di legge consta di un articolo 1 nel quale si stabiliscono sia il principio che le modalità di tale avanzamento, seguito da un secondo articolo concernente la data dell'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Agli ufficiali della riserva di complemento che abbiano maturato tre anni di anzianità nella riserva è conferita, *una tantum*, la promozione al grado superiore previo parere della commissione di avanzamento fino al grado massimo di colonnello o corrispondente.

Identica promozione sarà conferita a coloro che matureranno successivamente la predetta anzianità.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.